



21 maggio 2018
Newsletter n. 5

"Strumenti innovativi di tutela della salute e sicurezza degli operatori"

REGIONE MARCHE – PSR 2014-2020 (Reg. 1305/2013) Sottomisura 1.2 A
"Azioni Informative relative al miglioramento economico delle Aziende Agricole"

Info e contatti Partners in Service srl: 0735 701028

<p>Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs n. 81/2008): l'organizzazione della sicurezza nel settore agricolo</p>	<p>Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) si applica a tutti i settori produttivi e quindi anche al settore agricolo, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori subordinati • soci della società • lavoratori autonomi che compiono specifiche opere e servizi • componenti delle imprese familiari • piccoli imprenditori (nel settore agricolo i coltivatori diretti – art. 2083 del codice civile) • soci delle società semplici attive nel settore agricolo. <p>Il D.Lgs. 81/08 prevede il sistema di gestione della sicurezza; un'organizzazione in cui sono definite responsabilità, competenze, funzioni ed azioni.</p> <p>Il D.lgs. n. 81/2008 fissa per il datore di lavoro due obblighi non delegabili: redigere il DVR e nominare un rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione).</p> <p>Il Documento di Valutazione del Rischio "DVR" deve riportare l'elenco di tutte le figure deputate alla tutela della sicurezza dei dipendenti.</p> <p>Il DVR deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione sulla Valutazione dei rischi VDR, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l'individuazione delle procedure da seguire per l'attuazione delle misure; • individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
<p>Il DVR: Figure Aziendali della Sicurezza</p>	<p>L'art 21 del D.Lgs 81/08 estende anche ai lavoratori autonomi, compresi i coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, due obblighi prima ricadenti solo sui datori di lavoro con dipendenti o assimilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare macchine e attrezzature a norma; • munirsi di dispositivi di protezione individuali. <p>Inoltre, nel tempo sono stati pubblicati anche alcuni importanti decreti che hanno ricadute significative anche</p>

sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura. Il primo (30/11/12) impone l'obbligo di redazione del *Documento di valutazione dei rischi* a tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori, sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione. Quindi anche l'imprenditore agricolo che si avvale dell'opera di lavoratori stagionali ed occasionali.

Fig. n.1: Figure aziendali della sicurezza



Datore di Lavoro

E' il **Soggetto Titolare** del rapporto di lavoro con il lavoratore

COSA DEVE FARE

- Deve individuare e valutare i rischi
- Redigere la documentazione
- Organizzare e gestire la prevenzione in azienda
- Adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali
- Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda
- Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario ove richiesto

Dirigente Preposto

E' la persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le Direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigila su di essa.

COSA DEVE FARE

- Predisporre le misure di sicurezza
- Impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
- Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite
- Incaricare i preposti affinché svolgono mansioni di controllo e vigilanza

Lavoratore

E' la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

COSA DEVE FARE

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro (arresto o ammenda da 200 a 600 €)
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo
- Non compiere operazioni pericolose per la propria o altrui sicurezza
- Utilizzare correttamente i DPI (arresto o ammenda da 50 a 300 €)
- Segnalare immediatamente condizioni di pericolo
- Sottoporsi ai controlli sanitari (arresto o ammenda da 200 a 600 €)

Addetti compiti speciali

Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi

- **Addetti emergenze:** lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.).
- **Addetti primo soccorso:** lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso. Lavoratore designato dal datore di lavoro

SPP: servizio di prevenzione e protezione

E' dato da un insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all' attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Il Responsabile della prevenzione e protezione deve avere attitudini e capacità adeguate

COSA DEVE FARE

individuare e valutare i fattori di rischio (tenendo conto dei compiti non delegabili del ddl)
individuare le misure per la sicurezza e la salute
elaborare le misure preventive e protettive
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute
partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35)

RLS

Figura prevista in materia di sicurezza, persona che deve essere adeguatamente formata per entrare nel merito delle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e rappresentare tutti gli altri lavoratori. Dopo il D.lgs 81/08 deve essere eletto o designato in ogni azienda anche di piccole dimensioni. Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità' produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

COSA DEVE FARE

riceve informazioni e documentazione aziendale, informazioni dai servizi di vigilanza, adeguata formazione
partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
accede ai luoghi di lavoro
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
formula osservazioni in caso di visite e verifiche delle Autorità competenti
deve essere preventivamente consultato:

- per la designazione addetti spp, prevenzione incendi, pronto soccorso
- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi per la valutazione dei rischi per la formazione.

MEDICO COMPETENTE

E' il medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro, docenza o libera docenza in medicina del lavoro e autorizzazione.

COSA DEVE FARE

effettuare la sorveglianza sanitaria e le visite richieste dal lavoratore (se correlate ai rischi professionali)
istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio (da tenere presso il ddl con salvaguardia del segreto professionale) per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

(art. 25 d.lgs 81/08)

• esprimere giudizi di idoneità alla mansione ed informare il ddl ed il lavoratore dell'eventuale giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale

• collaborare:

- alla stesura del documento di valutazione dei rischi
- alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori
- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori

• visitare gli ambienti di lavoro

• partecipare alla riunione periodica art. 35

(almeno annuale) di prevenzione e protezione dai rischi

I sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Il Decreto legislativo 81 - 9/4/08 di attuazione dell'art.1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, all'art. 30 – Titolo I - Modelli di organizzazione e di gestione

Individua

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere **idonei sistemi di registrazione**

3 Il Modello organizzativo deve prevedere una **articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione, e controllo del rischio** nonché un sistema disciplinare.

4. I **modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle**

- **Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)**
- **British Standard OHSAS 18001:2007**



Sede legale: Via Turati, 2 San Benedetto del Tronto (AP)
Sede op. Via 81/ma Strada, 19 Centobuchi - Monteprandone (AP)
Sede op. Box n°28 Docup Lungomare Nord Martinsicuro (TE)
tel. (+39) 0735.701028 - Cell.(+39) 393.5659969
Fax (+39) 0736.091188
P.IVA 02202180440 PEC: pissrls@pec.it
info@pissrl.it cea.ambientemare@pissrl.it
barbarazambuchini@pissrl.it

www.pissrl.it